



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 27.02.2024

Info/28.24/EoW RIFIUTI INERTI: il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento

**END of WASTE RIFIUTI INERTI: AGGIORNAMENTO ITER**  
**IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO**

---

Si fa seguito alla *Info/24.24/EoW. ... – I Pareri del Consiglio di Stato* (allegata), nella quale avevamo fornito una informativa globale sugli ultimi pareri del Consiglio di Stato in merito alla formazione dei regolamenti end of Waste su diversi materiali (quali vetro, PAP e appunto inerti), per approfondire cosa ha effettivamente espresso il Consiglio di Stato in merito a questo specifico regolamento.

Si ricorda (v. ns InfoAMIS riportata in calce) che lo schema di regolamento sull'End of Waste dei rifiuti inerti **definisce i criteri** nel rispetto dei quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, a valle di apposito trattamento, se soddisfano i requisiti stabiliti nel regolamento, **cessano di essere qualificati come rifiuti**, divengono quindi End of Waste per essere reintrodotti nel ciclo economico come prodotti.

Si ricorda anche che il nuovo regolamento, una volta emanato, abrogherà l'attuale DM 27 settembre 2022, n. 152 che attualmente disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006.

Il parere del Consiglio di Stato, in particolare, si sofferma sulla **disciplina transitoria** per gli aggregati recuperati prodotti in vigenza dei titoli già rilasciati (autorizzazioni/comunicazioni), **prevedendo l'ultrattività delle norme** previgenti fino al momento della definizione delle domande di aggiornamento dei titoli autorizzatori già rilasciati (da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento). Il nuovo regolamento, dunque, troverebbe applicazione solo dopo la definizione del procedimento di aggiornamento dei nuovi titoli.

A tal riguardo il Consiglio di Stato osserva che *“l'ultrattività di tale regola- seppure per il periodo transitorio di aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate e nelle more del rinnovo dei titoli già rilasciati- potrebbe essere sproporzionata e foriera di disparità di trattamento tra operatori già autorizzati, in attesa del rilascio dei titoli aggiornati o rinnovati e nuovi operatori ai quali si applicherebbe il nuovo regime con la più favorevole previsione*

*dell'obbligo di conservazione, per un solo anno, dei campioni di aggregato recuperato. E ciò tenuto conto che, il superamento della regola di conservazione dei campioni per cinque anni deriva dalle criticità, emerse in fase di consultazione pubblica, connesse al gravoso impegno, anche economico, in termini di spazi da dedicare alla conservazione dei campioni in questione, nonché in termini di gestione organizzativa e di sicurezza degli stessi, senza che vi sia più, nella valutazione "a regime" del regolatore, una proporzionata utilità derivante dalla conservazione per un più lungo termine*

Pertanto la Sezione, per il periodo transitorio, **ha suggerito all'Amministrazione di escludere l'ultrattività della previsione di cui all'art. 5, comma 4, del D.m.152/2022, laddove prevede l'obbligo, per il produttore di aggregato recuperato, di conservazione del campione, per un periodo di cinque anni.**

A questo punto non resta che attendere la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.

Per gli interessati agli approfondimenti si allega il testo del parere.